

Studio Commerciale e Tributario Dott. Donato Tartaglia

Commercialista - Revisore contabile - C.T.U. Tribunale Civile e Penale di Bari

Via Junipero Serra, 13 - 70125 BARI Tel. 080 5484242 Fax 080 2030070

E-mail: dt@donatotartaglia.com Web: www.donatotartaglia.com

IVA PER CASSA I PRINCIPALI CHIARIMENTI OPERATIVI

Dal 28 aprile 2009¹ è entrato in vigore il regime dell'I.V.A. ad esigibilità differita (meglio conosciuto come "IVA per cassa") a seguito della sua pubblicazione in G. U. del 27.04.2009, n. 96².

Tale regime permette di versare l'IVA solo al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo se il **volume d'affari** annuo del soggetto operante nell'esercizio di impresa, arte e professione non supera la soglia di **200.000 mila Euro**.

AMBITO SOGGETTIVO - TETTO A 200MILA EURO

La possibilità di avverarsi del regime, che consente l'esigibilità dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, è concessa ai soggetti operanti nell'esercizio di impresa, arti e professioni i quali:

- effettuino **cessioni di beni o prestazioni di servizi** imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti, a loro volta, esercenti **attività di impresa, arti e professioni**³;
- **nell'anno solare precedente** abbiano realizzato o, in caso di inizio attività, prevedano di realizzare nell'anno in corso, un volume d'affari non superiore a **200.000 Euro**.

ENTRATA IN VIGORE

L'opzione per l'IVA ad esigibilità differita può essere esercitata, al ricorrere di tutte le condizioni richieste, con riguardo alle operazioni effettuate **a partire dal 28 APRILE 2009**.

Si ricorda che tali regole individuano il momento di effettuazione delle operazioni:

- per le cessioni di **beni immobili**, nel momento della stipulazione dell'atto;
- per le cessioni di **beni mobili**, nel momento della loro consegna o spedizione.

ANNOTAZIONE IN FATTURA

Si evidenzia la necessità, così come precisato dal punto 4.1 della C.M., per i cedenti o prestatori che intendano usufruire del differimento dell'esigibilità dell'IVA, di farne espressa menzione nella fattura emessa, apponendo in essa una dicitura di questo tipo:

"Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2"

In **mancanza** della suddetta annotazione nella fattura, l'imposta si considera ad **esigibilità immediata**, con la conseguente possibilità per il **destinatario di detrarre l'IVA** anche **prima** del suo **pagamento**.

Solo quando il cedente, o prestatore, intenda applicare il regime dell'esigibilità immediata, lo stesso dovrà apporre sulla fattura l'annotazione *"IVA ad esigibilità immediata"*.

Ai fini dell'individuazione della data di incasso o pagamento, la C.M. specifica che in tutti i casi in cui il regolamento dell'operazione **non** venga effettuato per **contanti**, sarà necessario fare riferimento al momento in cui avviene l'**effettivo accreditamento** delle somme sui conti correnti (esempio: assegno bancario, ricevuta bancaria, R.I.D o bonifico bancario).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti del caso.

Distinti saluti

Dott. Donato Tartaglia

¹ C. M. 30/04/2009 n. 20/E

² Art. 7, D. L. 29/11/2008 n. 185, conv. Con modif. dalla **Legge 28/01/2009, n. 2**

³ Sono escluse tutte le operazioni effettuate, oltre che nei confronti di privati consumatori, anche di altri operatori privi di soggettività passiva ai fini IVA, quali, ad esempio, i condomini.